



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA

Il Tribunale di ██████████, nella persona della dott.ssa ██████████ *in funzione di Giudice del lavoro, il giorno* ██████████ ██████████ 2022, all'esito della trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett.

h)

d.l. 18/2020 e successive modifiche ha pronunciato ex art. 429 c.p.c, provvedendo al contestuale deposito del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. ██████████ / 2019 R.G.

promossa da

██████████ rappresentato e difeso dall' avv. ██████████ per procura come in atti;

-ricorrente-

Contro

██████████
██████████ rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Olivo come da procura in atti;

- resistente-

MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato in data ██████████.█████████.2019 il ricorrente in epigrafe indicato, premesso di essere figlio di ██████████, nato a ██████████, ivi deceduto ██████████ il quale svolgeva la professione di medico chirurgo, ed era iscritto all'ordine dei Medici di ██████████, adiva il

Tribunale di ██████████, in funzione di Giudice del lavoro al fine di sentir accertare e dichiarare la sussistenza dei requisiti per ottenere il diritto alla pensione di reversibilità ai superstiti ██████████.

A sostegno della domanda esponeva di essere affetto, a fra data dal 1998 da numerose patologie peggiorate nel tempo, tra cui: *Depressione Maggiore ricorrente con disturbi fobico ossessivi, Depressione Maggiore Ricorrente da Disturbo Fobico – ossessivo, Disturbo Psicotico NAS, Psicosi NAS, Disturbo personalità NAS, Disturbo Bipolare Depressivo*, e di essere inabile assoluto a svolgere qualsiasi lavoro proficuo. Essendo in condizione di inabilità al lavoro e trovandosi, ora come allora, a carico del padre, alla morte di quest'ultimo, deduceva di aver inoltrato istanza per il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità, previo accertamento dello status di inabilità, ma che l'ente convenuto aveva rigettato la domanda per insussistenza dei requisiti.

Chiedeva, pertanto, previo riconoscimento del diritto alla erogazione del beneficio richiesto, la condanna dell'██████████ in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente la pensione di reversibilità, da calcolarsi come per legge, con rivalutazione monetaria e interessi dal sorgere del diritto al saldo, a partire dal mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'iscritto pensionato assicurato.

Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'██████████, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto sulla scorta della insussistenza dei requisiti della inabilità assoluta al lavoro e della vivenza a carico.

Autorizzato il deposito di note, all'odierna udienza, all'esito di trattazione scritta, veniva pronunciata sentenza con contestuale deposito del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il ricorso è infondato.

Nel caso in esame, trattandosi di soggetto maggiorenne al momento della morte del pensionato, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, devono sussistere i requisiti di inabilità al lavoro e della vivenza a carico (v. Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 1992, n. 2197).

La giurisprudenza è concorde nel ritenere che la prova della c.d. vivenza a carico dell'assicurato o del pensionato, prescritta, ai fini del diritto alla pensione di reversibilità a favore del figlio superstite (ultradiciottenne) inabile al lavoro, non è esaurita con la dimostrazione della convivenza fra tali due soggetti, occorrendo anche provare che il genitore defunto provvedeva in via continuativa al mantenimento del figlio inabile. In caso di non convivenza, l'accertamento presuppone la verifica

della sussistenza di due condizioni: che il superstite si trovi in una situazione di bisogno tale da non poter vantare una condizione di autosufficienza economica rapportata alle sue esigenze medie di carattere alimentare, alle sue fonti di reddito e ad eventuali aiuti da parte di altri familiari; che il mantenimento da parte del deceduto fosse costante e rilevante.

Ai sensi dell'art. 22 della l. n. 903 del 21 luglio 1965 *“Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'art. 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi... Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori, nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa...”*.

Invero, la S.C. ha avuto modo, a tale riguardo, di evidenziare che *“... In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile (cfr., ex plurimis, Cass., 14 febbraio 2013, n. 3678 e la giurisprudenza ivi richiamata).*

Nel caso di specie il ricorrente ha allegato il modello UNICO 2017, che nei primi 8 mesi del 2016 risultava a carico del *de cuius*. Dalla disamina della certificazione unica 2017 del ricorrente prodotta in atti, emerge però che lo stesso fino al 31/12/2015 era titolare di redditi di impresa e quindi non a carico del genitore.

Orbene, se è vero che non costituisce ostacolo al conseguimento della pensione ai superstiti il possesso da parte dell'inabile di redditi propri, occorre però ricordare come la Cassazione abbia quantificato tali redditi statuendo che deve trattarsi di redditi comunque inferiori a quelli richiesti dalla legge per il diritto alla pensione di inabilità (Cassazione civile, sez. lav., 03 luglio 2007, n. 14996).

Nel caso di specie non risulta, pertanto, provato il requisito della *vivenza a carico* del *de cuius* in misura quantomeno prevalente, non essendo nemmeno sufficiente dedurre che nell'anno di imposta 2016 il ricorrente avesse subito gravi perdite economiche pari a 20.000 euro.

Neppure è dimostra una effettiva erogazione di denaro da parte del padre in modo continuativo o che il padre provvedesse in via stabile all'acquisto in favore del figlio dei beni necessari alla sopravvivenza e al sostentamento.

Tali rilievi giustificano di per sé il rigetto del ricorso.

Invero, nel caso in esame, il ricorso è carente anche sotto il profilo delle allegazioni relative al requisito sanitario della inabilità al lavoro.

Sul punto non può non osservarsi che la documentazione medica prodotta e rilasciata dall'ASP (all. 5 di parte ricorrente) non fa riferimento all'epoca in cui si è verificato il decesso del padre del ricorrente, ma reca la data del 28.09.2018, così come la certificazione del SERT (all. 7) reca la data del 11.10.2018. Gli ulteriori documenti prodotti sono, invece, molto risalenti nel tempo rispetto al decesso del *de cuius* trattandosi di certificazioni mediche del 2004 e 2005 e 2010, le prime neppure recanti la firma del medico che le ha sottoscritte (all.8 e all.6).

Parimenti, la sola prescrizione di psicofarmaci (come risultante dall'all.9) di per sé non prova la sussistenza di una condizione patologica talmente grave, da mettere in dubbio le risultanze cui è pervenuta l'apposita Commissione Medica Provinciale, costituita presso l'Ordine professionale di competenza.

Va, ulteriormente evidenziato che la relazione medica di cui all'allegato 4, risulta priva di data. Parte resistente ha documentato che la predetta relazione è stata redatta ben 10 anni prima del 2017 (doc. 6 di parte resistente) e, pertanto, nessuna valenza può essere riconosciuta rispetto all'indagine da compiere nel caso in esame, ovvero la verifica di elementi indicativi di uno stato di inabilità al lavoro del soggetto.

Da ultimo, il ricorrente ha prodotto relazione medica a firma del CTP del 28.01.2020, la quale però non dà atto di un intervenuto peggioramento delle patologie ma costituisce una sorta di resoconto della storia clinica del soggetto. Trattasi, pertanto, di documentazione che andava prodotta unitamente al ricorso introduttivo sicché oltre che irrilevante, la stessa è inammissibile.

Per tutto quanto esposto e considerato il ricorso va rigettato.

Le spese del giudizio vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M

Definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso;
spese irripetibili.

██████████, ███ / ███ 2022

IL GIUDICE

Sentenza n. [redacted] 2022 pubbl. il [redacted] /2022
RG n. [redacted] /2019

